

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2011, n. 2215

L.R. 11/2003 e R.R. 11/2004: Adempimenti in materia di orari e deroghe domenicali e festive in applicazione dell'articolo 35, comma 6, L. 111/2011.

L'Assessore allo Sviluppo Economico, avv. Loredana Capone, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio *Attività commerciali e programmazione rete distributiva*, confermata dal Dirigente di Servizio riferisce:

L'articolo 35, comma 6, della L. 15 luglio 2011, n. 111, contenente "*Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria*", introduce una modifica alla legge 4 agosto 2006, n. 248 il quale all'articolo 3, concernente "*Regole di tutela della concorrenza nel settore della distribuzione commerciale*", comma 1, stabilisce che le attività commerciali siano svolte senza "*il rispetto degli orari di apertura e di chiusura, l'obbligo della chiusura domenicale e festiva, nonché quello della mezza giornata di chiusura infrasettimanale dell'esercizio ubicato nei comuni inclusi negli elenchi regionali delle località turistiche o città d'arte*".

Il successivo comma 7 stabilisce: "*Le regioni e gli enti locali adeguano le proprie disposizioni legislative e regolamentari alla disposizione introdotta dal comma 6 entro la data del 1° gennaio 2012*".

La materia del commercio nella regione Puglia è disciplinata dalla l.r. 1° agosto 2003, n. 11 s.m.i. "*Nuova disciplina del commercio*", approvata ai sensi del nuovo Titolo V della Costituzione che assegna alle regioni la competenza esclusiva in materia.

Come è noto lo Stato, prima della riforma costituzionale, ha disciplinato il commercio con il decreto legislativo 114/98, noto come decreto Bersani, che ha introdotto norme di semplificazione delle procedure e criteri di liberalizzazione per alcune tipologie insediative.

La l.r.11/2003, riformando completamente la materia, ha recepito tutti gli aspetti innovativi contenuti nel decreto statale e, per alcuni aspetti, ha esteso le facilitazioni di accesso alle attività, le semplificazioni procedurali, la deregolamentazione delle attività commerciali.

Anche in materia di orari e di deroghe domenicali e festive la legge regionale ha introdotto rilevanti novità tese non solo a consentire alle amministrazioni comunali di governare il territorio tenendo conto delle specificità del territorio, degli usi e delle tradizioni locali, ma anche finalizzata a responsabilizzare il ruolo delle parti sociali imponendo procedure di concertazione con il partenariato, anche a tutela dei diritti dei lavoratori.

L'articolo 18 della l.r.11/2003, così come modificato dalla l.r. 5/2008, detta disposizioni generali in materia di orari di apertura e chiusura, stabilendo limiti e vincoli che, nel rispetto delle esigenze dell'utenza, delle peculiarità del territorio e tenendo conto degli eventi che possono determinarsi localmente, possono essere completamente derogati attraverso specifiche procedure di consultazione e concertazione.

La norma regionale, pertanto, è complessa ed articolata e prevede che non solo i comuni turistici e le città d'arte possano avvalersi della deroga totale, ma anche tutti i comuni non turistici ad essi limitrofi se tale scelta viene effettuata in sede di concertazione.

Si deve precisare, infine, che la l.r. 10/2009 ha aggiunto all'articolo 18 in questione il comma 8 *octies* che consente a qualsiasi comune della Puglia di derogare a tutti i vincoli imposti dalla legge sottoscrivendo accordi specifici con il partenariato e ciò sempre al fine di recuperare il giusto equilibrio tra le esigenze dei consumatori, degli esercenti e dei lavoratori.

La Regione Puglia ha partecipato ad incontri specifici sull'argomento sia a livello di coordinamento interregionale sia presso il Ministero dello Sviluppo Economico al fine di concordare una lettura omogenea e coerente delle nuove disposizioni. Ad oggi, pur mancando un orientamento ministeriale espresso, è possibile affermare che la norma statale, intervenendo in materia di concorrenza, ha una portata generale e trasversale e che spetta alle regioni la verifica che la normativa vigente non determini un *vulnus* alla concorrenza ed estenda le possibilità di apertura a tutte le tipologie di commercio.

In data 29 settembre u.s. sull'argomento si è tenuto un incontro con le parti sociali e con l'ANCI che hanno rappresentato la necessità di aprire un tavolo di confronto sull'argomento, concordando sull'opportunità di continuare ad applicare la normativa regionale vigente fino al 31/12/2011.

Sulla base di tutto quanto sopra riportato, in relazione a quanto disposto dall'articolo 35, comma 6, della L. 15 luglio 2011, n. 111, si propone di dare ai Comuni della Puglia l'indicazione operativa di continuare ad applicare la normativa regionale vigente nelle more dell'approvazione della legge regionale di adeguamento prevista dal comma 7 dell'articolo 35 della l. 111/2011 e comunque fino 31/12/2011.

Copertura finanziaria

La presente deliberazione non comporta implicazioni di natura finanziaria sia di entrata che di spesa e dalla stessa non deriva alcun onere a carico del bilancio regionale.

L'Assessore relatore, sulla base delle risultanze istruttorie come innanzi illustrate, propone alla Giunta Regionale l'adozione del conseguente atto finale, rientrando il medesimo nella fattispecie di cui all'art. 4, comma 4, lettera K) della L.R. n. 7/97.

LA GIUNTA

Udita la relazione e la conseguente proposta dell'Assessore al ramo;

Viste le sottoscrizioni poste in calce al presente provvedimento del Dirigente di Ufficio e del Dirigente del Servizio Attività Economiche e Consumatori, che ne attestano la conformità alla vigente legislazione;

A voti unanimi espressi nei modi di legge,

DELIBERA

Sulla base di quanto riportato in narrativa che qui si intende integralmente confermato:

- in relazione a quanto disposto dall'articolo 35, comma 6, della L. 15 luglio 2011, n. 111, nella regione Puglia si continua ad applicare la normativa regionale vigente nelle more dell'approvazione della legge regionale di adeguamento prevista dal comma 7 dell'articolo 35 della l. 111/2011;

- di stabilire che la Regione avvierà le necessarie procedure di verifica della legge per l'adeguamento della stessa tenendo conto anche della potestà costituzionale di disciplinare la materia del commercio;
- di pubblicare il presente provvedimento sul Bollettino Ufficiale della Regione Puglia.

Il Segretario della Giunta
Dott. Romano Donno

Il Presidente della Giunta
Avv. Loredana Capone

DELIBERAZIONE DELLA GIUNTA REGIONALE 10 ottobre 2011, n. 2216

Comuni di Melendugno e Vernole. Studio di fattibilità del Piano Urbanistico Generale intercomunale. Presa d'atto ai sensi legge regionale 27/07/2001, n. 20, art. 10, comma 2.

L'Assessore alla Qualità del Territorio, Prof.ssa Angela Barbanente, sulla base dell'istruttoria espletata dall'Ufficio e confermata dal Dirigente del Servizio Urbanistica riferisce quanto segue:

“Le norme della Regione Puglia in materia di governo del territorio promuovono la pianificazione urbanistica comunale principalmente allo scopo di armonizzare le previsioni di sviluppo territoriale e riqualificazione urbana e ambientale fra Comuni contermini, ridurre le diseconomie insediative, infrastrutturali e di dotazione di servizi, evitare conflitti legati alla previsione di destinazioni incoerenti o incompatibili a confine fra centri limitrofi.

La legge regionale 27/07/2001, n. 20, “Norme generali di governo e uso del territorio” in particolare all'art. 10 da facoltà ai Comuni di procedere alla formazione di un piano urbanistico generale (PUG) intercomunale, prevedendo al comma 2 che “Con delibere del Consiglio comunale, i Comuni di cui al comma 1 approvano e presentano alla Giunta regionale un documento congiunto, contenente uno studio di fattibilità dell'iniziativa e un quadro economico dei relativi oneri”. Il comma 3 dello stesso articolo prevede inoltre che “La Giunta regionale individua le modalità di sostegno ai comuni che